

Prot. n. 3/2010

Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali
On. Sandro Bondi
Via del Collegio Romano n. 27 – 00186 Roma

Al Ministro dell' Ambiente
On. Stefania Prestigiacomo
Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma

Al Presidente *ad intermi* della Giunta Regionale ed
Assessore all' Urbanistica della Regione Lazio
On. Esterino Montino
Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma

All' Assessore all' Ambiente
On. Filiberto Zaratti
Via del Tintoretto n. 432 – 00142 Roma

Alla Giunta Regionale del Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma

Oggetto – Vizi di legittimità degli atti relativi alla adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio

Con deliberazione n. 32 del 9.12.2009 il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio ha adottato un Piano di Assetto dando <<*mandato al Direttore-Coordiatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009*>>.

Il Consiglio Direttivo è ridotto attualmente a 6 membri a causa della mancata sostituzione del consigliere dimissionario Alberto Gaffi, dal momento che alla nomina del sostituto arch. Vincenzo Cingolani (regolarmente votata dalla Comunità del Parco in data 11.6.2009) non ha fatto seguito a tutt'oggi il decreto di insediamento del Presidente della Giunta Regionale.

Si chiede pertanto all'On. Esterino Montino di voler provvedere il più sollecitamente possibile ad insediare l'arch. Vincenzo Cingolani in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio: si tratta di un atto di ordinaria amministrazione che è ancor più dovuto per legge soprattutto in considerazione della gravità della situazione che si è venuta a determinare nel frattempo all'interno di questo organo.

A tal riguardo si mette infatti in evidenza che, a causa della astensione forzata di 2 membri del Consiglio Direttivo dopo che hanno dichiarato di essere in conflitto di interessi, la delibera



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

n. 32/2009 è stata approvata con 3 soli voti favorevoli e quello contrario addirittura del Vicepresidente, senza quindi nemmeno una maggioranza del 51%.

Nei successivi 20 giorni il direttore arch. Salvatore Codispoti ha provveduto ad "adeguare" il Piano, senza sottoporlo nemmeno ad una ratifica del Consiglio Direttivo, e lo ha trasmesso alla Comunità del Parco di Veio per il parere di competenza da acquisire però per legge prima e non dopo l'adozione del Piano, che dalla metà dello scorso mese di gennaio è stato per giunta pubblicato sul sito dell'Ente, prima ancora della pubblicazione ufficiale sul B.U.R. del Lazio: la circostanza ha consentito al sottoscritto di rilevare una serie di gravi vizi di legittimità tanto sul piano del metodo (in particolare riguardo alla mancata applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica) quanto soprattutto sul piano del merito (in particolare riguardo alle difformità dalle prescrizioni sia dei Piani Territoriali Paesistici che del Piano Territoriale Paesistico Regionale).

Con nota VAS prot. n. 1 del 1.2.2010 (che si rimette in allegato per opportuna conoscenza) ho chiesto *<<l'immediato annullamento da parte del Consiglio Direttivo della delibera di adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio n. 32 del 9.12.2009 e di tutti gli atti ed elaborati di "adeguamento" che ne sono derivati e che sono comunque soggetti a controllo sotto il profilo della legittimità sia del metodo che del merito ai sensi della lettera c) del 2° comma, nonché del successivo 3° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/19197>>*.

Ho fatto anche presente che il 4° ed ultimo comma del medesimo art. 18 dispone che *<<in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, esercita d'ufficio o su richiesta degli interessati, il potere sostitutivo>>*.

Come diretto "interessato" chiedo alla Giunta Regionale (ed in particolare all'Assessore all'Ambiente), cui spetta il controllo di legittimità di tutti gli atti relativi al Piano di Assetto del Parco di Veio, di volere preventivamente accertare la sussistenza dei vizi di legittimità registrati dal sottoscritto per provvedere - in caso di constatata violazione delle leggi - ad invitare l'Ente Parco di Veio ad esercitare il potere di autotutela, annullando la deliberazione n. 32/2009 e tutti gli atti connessi.

Si chiede di voler far effettuare lo stesso controllo di legittimità tanto all'On. Ministro dell'Ambiente, in considerazione del rispetto dovuto della normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (artt. 12-18 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008) quanto all'On. Ministro per i Beni e le Attività Culturali, in considerazione del rispetto della normativa vigente in materia di Piani Territoriali Paesistici Regionali (4° comma dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004), che è ancor più dovuto perché sancito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008.

2

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

Una ragione in più per provvedere al controllo di legittimità degli atti relativi alla adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio viene dalla stessa Comunità del Parco che lo scorso 29 gennaio ha espresso il parere di sua competenza, rilevando i 3 seguenti vizi di legittimità:

- 1 – violazione del principio fondamentale rappresentato dalla “partecipazione” della Comunità del Parco, che si concretizza proprio con il parere da dare prima della adozione del Piano di Assetto;
- 2 – violazione della procedura di VAS in quanto manca il Rapporto Ambientale;
- 3 – violazione delle prescrizioni della legge regionale n. 29/1997 relative alla aree contigue.

In considerazione dei suddetti vizi di legittimità, la Comunità ha espresso parere negativo ed ha richiesto di <<procedere con l'annullamento in autotutela della deliberazione n. 32 del 09.12.2009, per consentire di riesaminare in maniera condivisa e approfondita il Piano>>.

Il "parere" espresso il 29.1.2010 rientra chiaramente nella ipotesi di un contrasto tra la Comunità del Parco di Veio e gli altri organi dell'Ente (Presidente e Consiglio Direttivo), che è previsto e disciplinato dal 6° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1997: per tale caso <<la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando il contrasto, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale>>.

Senza bisogno di rimettere la questione ad una apposita conferenza, specialmente se venissero accertati quanto meno i vizi di legittimità rilevati dalla Comunità del Parco, più che quelli ulteriori segnalati dalla associazione VAS, si chiede al Presidente *ad interim* della Giunta Regionale On. Esterino Montino ed all'Assessore all'Ambiente On. Filiberto Zaratti di voler considerare che in base allo Statuto della Regione Lazio (4° comma dell'art. 55) ogni Consiglio Direttivo resta in carica fino a 90 giorni dopo la prima seduta del nuovo Consiglio Regionale, per cui quello dell'Ente Parco di Veio ha ancora 5-6 mesi circa di tempo per rimettere a posto tutte le cose che non vanno e chiudere il suo mandato comunque con una corretta adozione del Piano di Assetto, senza dover ricominciare da zero, ma utilizzando buona parte del lavoro già fatto.

Si tratta in sostanza di:

- **revocare anzitutto la delibera di adozione n. 32/2009 e gli atti successivi ad essa connessi;**
- **rendere subito dopo tutte le sottozone edificabili (D3 e D5) totalmente conformi alle prescrizioni inderogabili sia dei PTP che del PTPR;**
- **sottoporre le zonizzazioni del Piano così revisionato a verifica degli impatti che producono sul territorio tramite il Rapporto Ambientale, che va redatto contestualmente nel frattempo;**

- far diventare le scelte finali che ne scaturiranno come “proposta” di Piano di Assetto che il Codice dell’Ambiente obbliga a pubblicare per 60 giorni, assieme al Rapporto Ambientale al fine di raccogliere le osservazioni che verranno presentate nell’ambito della procedura di VAS;
- richiedere contestualmente alla pubblicazione, per evitare duplicazioni scollegate delle procedure, il parere della Comunità del Parco sulla “proposta” di Piano avendo così la possibilità di recepire le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni;
- controdedurre (per di più con l’Ufficio VIA della Regione) a tutte le richieste pervenute, sottoponendo a revisione la “proposta” di Piano in recepimento delle osservazioni accolte in tutto o in parte, ivi comprese le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni indicate nel parere della Comunità del Parco;
- adottare il Piano di Assetto assieme alle misure predisposte in merito al monitoraggio, ai sensi tanto del 2° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 quanto del 1° comma dell’art. 16 del D.Lgs. n. 152/2006, evitando così duplicazioni;
- pubblicare il Piano di Assetto per 40 giorni ai sensi del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 per seguire poi il successivo iter disciplinato dalla medesima legge.

Per mettere in atto la suddetta procedura occorre a maggior ragione un Consiglio Direttivo che - per compensare la defezione forzata dei due consiglieri in conflitto di interesse - sia comunque nel pieno del suo organico rimanente di almeno 5 membri (sempre nel rispetto della normativa vigente in materia) e che quindi abbia insediato anche l’arch. Vincenzo Cingolani.

Si invitano pertanto le SS.LLL., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, a provvedere a far codificare una procedura che risulti comunque conforme alle norme.

Si resta in attesa di un cortese riscontro in merito, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Il Responsabile
(dott. arch. Rodolfo Bosi)

Roma, 5 febbraio 2010

4